



si renderanno necessarie, utili o solo opportune per il conseguimento dello scopo sociale e potrà anche assumere partecipazioni in altre imprese, comunque organizzate, costituite o costituende aventi attività affini o complementari.

La società potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria e di credito, purchè non in via prevalente, per il raggiungimento dello scopo sociale, con l'esclusione di tutte le attività di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993.

- ART. 3 -

La società ha sede nel Comune di Fermignano (PU).  
Ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile, i soci dichiarano che l'attuale indirizzo della società è fissato in Fermignano, Via Edison n.7.  
L'organo amministrativo può istituire in Italia ed all'Estero succursali, agenzie, depositi, stabilimenti ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

- ART. 4 -

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2025 e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

- ART. 5 -

Il Capitale Sociale è di Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile, così sottoscritto:

- GIACINTI ARNALDO, quota di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) pari al 33,33% (trentatre virgola trentatre per cento) del capitale sociale;
- STOCCHI FRANCO, quota di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), pari al 33,33% (trentatre virgola trentatre per cento) del capitale sociale;
- TOMASSINI EROS, quota di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), pari al 33,33% (trentatre virgola trentatre per cento) del capitale sociale.

- ART.6 -

Le quote sociali, come sopra sottoscritte, vengono liberate mediante conferimento in denaro.

I soci si danno reciprocamente atto che in data 8 febbraio 2011 è stato effettuato presso la BANCA DELL'ADRIATICO S.P.A., Agenzia di Fermignano (PU), il deposito dei 25/100 (venticinque centesimi) del conferimento in denaro pari a euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), come risulta dalla ricevuta di deposito, che, in copia conforme al suo originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dalle

parti.

I residui 75/100 (settantacinque centesimi) del conferimento in denaro saranno versati nelle casse sociali a richiesta dell'organo amministrativo in relazione alle esigenze della gestione.

- ART. 7 -

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2011.

- ART. 8 -

Con il presente atto l'Assemblea dei soci affida l'amministrazione della Società ad un Amministratore Unico al quale sono attribuiti poteri di amministrazione ordinaria della società nonché la rappresentanza legale e giudiziale della stessa, fatte salve le limitazioni indicate in ordine alle decisioni dei soci.

Viene nominato Amministratore Unico il signor:

- TOMASSINI EROS, nato a Pesaro (PU) il 24 dicembre 1961 e residente a Pesaro (PU) in Strada Sotto Le Selve n.110, codice fiscale TMS RSE 61T24 G479Z, che resterà in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni.

Il signor TOMASSINI EROS dichiara di accettare la carica, di non trovarsi in nessun caso di ineleggibilità o decadenza prevista dalla legge ed autorizza me Notaio all'iscrizione della sua nomina nel Registro delle Imprese.

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio, potrà essere assegnato un eventuale compenso che annualmente l'assemblea stabilirà. Per il primo anno i soci stabiliscono un compenso pari ad Euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero) al netto di ritenute contributive e fiscali.

- ART. 9 -

La società non ha organo di controllo.

- ART. 10 -

I signori GIACINTI ARNALDO e STOCCHI FRANCO dichiarano di essere coniugati in regime di separazione dei beni.

Il signor TOMASSINI EROS dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni.

- ART. 11 -

Si riportano qui di seguito le norme relative al funzionamento della società che nel loro complesso vengono denominate "STATUTO" e sono del seguente tenore letterale:

=====

STATUTO

DENOMINAZIONE

- SCOPO - SEDE - DURATA

- ART. 1 -

E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione "T. G. S. RACE S.R.L.".

- ART. 2 -

La società ha sede nel Comune di Fermignano all'indirizzo indicato in sede di iscrizione presso il registro delle Imprese e a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo può istituire in Italia ed all'Estero succursali, agenzie, depositi, stabilimenti ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Il domicilio dei soci per ciò che concerne i rapporti con la società è quello risultante dal Registro Imprese.

- ART.3 -

La società ha per oggetto:

- La costruzione, la produzione, il commercio ed il noleggio di autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, quadricicli, veicoli quad, veicoli commerciali, rimorchi per autovetture, rimorchi in genere, rimorchi per trasporti animali, veicoli e rimorchi a uso speciale. I mezzi semoventi potranno essere dotati di motore a scoppio o di motore elettrico.

- La commercializzazione di capi di abbigliamento in genere.

La società potrà inoltre prestare garanzie reali, fideiussioni, avalli a favore di terzi, siano essi privati, soci della società stessa od altre società e potrà obbligarsi con fideiussioni, avalli ed iscrizioni di ipoteche o di privilegi sui suoi beni, a garanzia di mutui per crediti ordinari, speciali, affidamenti ed operazioni bancarie in genere.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni che si renderanno necessarie, utili o solo opportune per il conseguimento dello scopo sociale e potrà anche assumere partecipazioni in altre imprese, comunque organizzate, costituite o costituende aventi attività affini o complementari.

La società potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria e di credito, purchè non in via prevalente, per il raggiungimento dello scopo sociale, con l'esclusione di tutte le attività di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993.

- ART. 4 -

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2025 e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

CAPITALE SOCIALE

- QUOTE - FINANZIAMENTI SOCI

- ART. 5 -

Il capitale sociale è fissato in Euro 60.000,00

(sessantamila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento le quote di nuova emissione possono essere offerte a terzi salvo, in tal caso, il diritto di recesso dei soci.

- ART. 6 -

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo di cui all'articolo 2482-bis del codice civile.

- ART. 7 -

I versamenti in conto capitale e i finanziamenti dei soci a favore della società potranno essere eseguiti nei limiti in cui non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Eventuali finanziamenti effettuati dai soci alla società si intendono improduttivi di interessi, salvo diversa pattuizione deliberata all'unanimità dai soci.

- ART. 8 -

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

- ART.9 -

In caso di cessione di quote a terzi gli altri soci hanno, a parità di condizioni, diritto di prelazione in proporzione alle quote già possedute. La facoltà va esercitata entro quindici (15) giorni dalla proposta di alienazione da comunicarsi da parte del cedente a tutti i soci per lettera raccomandata. In caso di mancato esercizio da parte di alcuno dei soci il diritto si trasferisce agli altri soci con le medesime modalità. La prelazione non può essere esercitata per una frazione della quota ceduta.

- ART. 10 -

Nel caso di morte di un socio, gli eredi, purchè rappresentati da una persona scelta di comune accordo tra loro, hanno diritto a subentrare al socio defunto.

- ASSEMBLEE - DECISIONI DEI SOCI

- ART.11 -

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle decisioni e il loro voto vale in misura proporzionale alla partecipazione sociale.

- ART. 12 -

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal presente Statuto, sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno

un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione, sulle operazioni previste dall'articolo 2479 comma secondo del codice civile, sull'anticipato scioglimento della società e sulla nomina e revoca dei liquidatori.

I soci decidono inoltre su tutte le operazioni di straordinaria amministrazione; si devono intendere comprese tra le operazioni straordinarie anche tutti gli atti il cui valore superi i 50.000 (cinquantamila) Euro.

- ART. 13 -

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

- ART. 14 -

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano tutti il medesimo testo, da parte di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

La procedura deve concludersi entro 10 giorni ovvero nel termine indicato nel testo della decisione.

La mancata approvazione da parte del socio nel termine previsto per la conclusione della procedura, sarà considerato voto contrario.

- ART. 15 -

In relazione alle materie di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile, alla liquidazione e allo scioglimento anticipato della società, in tutti i casi previsti dalla legge e comunque quando ne facciano richiesta uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis del codice civile.

- ART. 16 -

L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo mediante avviso inviato ai soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata spedita nel domicilio risultante dal Registro Imprese o altri mezzi di comunicazione (fax, lettera controfirmata, ecc.) idonei ad assicurare la tempestiva informazione sempre nel rispetto del termine di cui sopra. In caso di impossibilità da parte di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può

essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza - in prima ed in seconda convocazione - e l'elenco delle materie da trattare.

- ART. 17 -

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel Registro Imprese da almeno 5 giorni.

Il socio può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata secondo quanto previsto dall'articolo 2478 del codice civile, primo comma, numero 2).

- ART. 18 -

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purchè nel territorio dello Stato italiano.

- ART. 19 -

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Anche in mancanza di convocazione la deliberazione si intende adottata quando all'assemblea partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Gli Amministratori e Sindaci, se nominati, che non partecipano personalmente all'assemblea, devono rilasciare dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, con la quale dichiarano di essere informati della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Solo in tal caso l'assemblea potrà considerarsi totalitaria. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (qualora sia nominato) o dall'amministratore più anziano di età. In caso di assenza o impedimento di questi l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

AMMINISTRAZIONE

- ART. 20 -

La società è amministrata alternativamente da un amministratore unico, da un numero di amministratori variabile da 2 a 5 con firma congiunta o disgiunta, o da un consiglio di amministrazione composto da 2 a 5 membri.

Spetta ai soci di determinare la forma di amministrazione e di nominare l'Amministratore unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori possono essere scelti anche fra non soci.

- ART. 21 -

L'amministratore unico, gli amministratori e i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica a tempo indeterminato, fino ad eventuale revoca o dimissioni, o per il periodo diverso stabilito dall'assemblea.

Nel caso in cui per qualsiasi ragione venga meno la maggioranza dei consiglieri eletti si deve intendere dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione.

- ART. 22 -

Qualora l'amministrazione sia affidata a più amministratori, in caso di amministrazione disgiunta si applica l'articolo 2257 del codice civile, in caso di amministrazione congiunta si applica l'articolo 2258 del codice civile.

- ART. 23 -

Qualora sia costituito, il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente se questi non è nominato dai soci e può nominare uno o più Consiglieri Delegati. Le cariche di Presidente e di Consigliere Delegato non sono incompatibili fra loro.

- ART. 24 -

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano tutti il medesimo testo, da parte della maggioranza assoluta degli amministratori in carica.

La procedura deve concludersi entro 10 giorni ovvero nel termine indicato nel testo della decisione.

La mancata approvazione da parte dell'amministratore nel termine previsto per la conclusione della procedura, sarà considerato voto contrario.

Le decisioni prese ai sensi del presente articolo devono essere trascritte a cura dell'organo amministrativo nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

La relativa documentazione è conservata agli atti della



società.

Qualora sia richiesto dalla metà degli amministratori in carica, la decisione deve essere adottata dal consiglio di amministrazione con il metodo collegiale.

- ART. 25 -

Il Consiglio è convocato dal Presidente nella sede sociale o altrove. Il Presidente convocherà il Consiglio altresì quando gliene venga fatta domanda scritta da un consigliere, da un Sindaco effettivo, o dal revisore.

Il Consiglio sarà convocato con lettera raccomandata da spedire almeno 5 giorni prima dell'adunanza a ciascun Consigliere ed ai Sindaci effettivi, o altro mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare la tempestiva informazione (fax, lettera controfirmata, ecc) nel rispetto dei termini di cui sopra o, nei casi urgenti, in modo che consiglieri e sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Sono tuttavia valide le riunioni consiliari, anche se non convocate come sopra, purchè siano presenti tutti i Consiglieri in carica ed occorrendo l'organo di controllo.

- ART. 26 -

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Il Presidente ha un voto pari agli altri membri.

- ART. 27 -

Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale che è trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori, firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente designa il Segretario che può essere anche un estraneo al Consiglio stesso.

- ART. 28 -

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria della società, con le limitazioni di cui all'art.12.

- ART. 29 -

Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

I poteri di rappresentanza spettano:

qualora sia nominato, all'amministratore unico;

qualora sia nominato il consiglio di amministrazione, al solo Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- agli amministratori delegati nei limiti della delega loro conferita;

- qualora siano nominati più amministratori, agli stessi in via congiunta o disgiunta in base a quanto previsto nell'atto di nomina.

- ART. 30 -

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese

sostenute per ragioni di ufficio, potrà essere assegnato un eventuale compenso che annualmente l'assemblea stabilirà. Il Consiglio determinerà, sentito all'occorrenza il parere dei Sindaci effettivi, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche o di compiti speciali. L'assemblea può inoltre assegnare all'organo amministrativo una indennità per la cessazione del rapporto in ragione di 1/12 (un dodicesimo) del compenso annuo, che potrà essere accantonata anche tramite stipula di polizza assicurativa. La società potrà inoltre stipulare apposita polizza assicurativa vita e/o infortuni a copertura dei rischi relativi ai singoli amministratori e/o soci, anche prevedendo come beneficiari della stessa gli amministratori e/o soci medesimi o i loro eredi.

- ART. 31 -

L'organo amministrativo è autorizzato a nominare Direttori, vice Direttori, Procuratori, conferendo in parte i suoi poteri e attribuendo la relativa rappresentanza sociale.

#### ORGANO DI CONTROLLO

- ART. 32 -

Il controllo legale dei conti può essere affidato, a discrezione dell'assemblea, a un collegio sindacale o a un revisore.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile.

- ART. 33 -

Il Collegio Sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci, i quali designano anche il presidente. I sindaci o il revisore, qualora istituiti, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'emolumento dei sindaci o del revisore è stabilito dai soci all'atto della nomina.

- ART. 34 -

L'organo di controllo assolve a tutte le funzioni di legge. Delle attività dell'organo di controllo si dovrà compilare verbale da trascrivere nel libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore.

#### RECESSO

- ART. 35 -

In tutti i casi previsti dalla legge o dal presente statuto, il socio può esercitare il diritto di recesso dalla società con un preavviso di sei mesi, secondo le modalità previste dall'articolo 2473 del codice civile.

Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.

Il socio che intende recedere dalla società deve comunicare la sua intenzione mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro quindici giorni dalla

iscrizione nel libro delle deliberazioni dei soci della delibera che lo legittima, oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, entro quindici giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il valore della quota del socio recedente è determinato sulla base dei criteri indicati nell'art.2473, terzo comma, c.c.

Il socio recedente ha diritto ad ottenere il rimborso della propria quota entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di cui sopra.

Qualora il rimborso della partecipazione avvenga mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, gli amministratori sono tenuti a comunicare agli altri soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso, e ad offrire in vendita, in nome e per conto del socio recedente, la quota per cui è stato esercitato il recesso, precisando il prezzo della quota - pari al valore determinato come ai precedenti commi - ed il termine per il suo pagamento. Per la vendita si applicano le regole per l'esercizio di prelazione di cui all'art. 9 del presente Statuto.

I soci devono comunicare alla società la loro intenzione di acquistare la quota del socio receduto o il nominativo del terzo acquirente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della società dell'intenzione del socio di recedere.

#### BILANCIO

- ART. 36 -

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge. Esso è presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile.

- ART. 37 -

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, vengono distribuiti ai soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

#### SCIoglimento - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - RINVIO

- ART. 38 -

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le

modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

- ART. 39 -

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci, o tra la società ed i soci, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, verrà sottoposta, nei casi consentiti dalla legge, al giudizio di un arbitro nominato dalla Camera Arbitrale di Pesaro o, in mancanza di nomina da parte di detto organo, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la società.

Il procedimento arbitrale è regolato dagli articoli 34, 35 e 36 del D.lgs. Numero 5 del 17 gennaio 2003, e successive modificazioni.

Le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, sono anch'esse soggette alla presente clausola compromissoria.

- ART. 40 -

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata contenute nelle leggi vigenti.

=====

- ART.12 -

Le parti dichiarano di autorizzare l'Amministratore Unico a compiere tutte le pratiche per la legale costituzione della società, apportando al presente atto e allo Statuto innanzi riportato tutte le eventuali modifiche necessarie. Le parti delegano il signor TOMASSINI EROS al ritiro dalla BANCA DELL'ADRIATICO S.P.A., Agenzia di Fermignano (PU), del 25% del Capitale sociale, non appena saranno ultimate le formalità per la legale costituzione della società, con esonero da ogni responsabilità per il detto Istituto.

- ART.13 -

Le spese del presente atto e ogni altra dipendente che in via forfetaria vengono calcolate in Euro 2.600,00 (duemilaseicento virgola zero zero) vengono assunte dalla società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che da me interpellati lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia in quattro fogli di carta per facciate dodici e parte della tredicesima viene sottoscritto dai comparenti e da me Notaio alle ore 17,45 (diciassette e quarantacinque minuti).

F.to Giacinti Arnaldo

F.to Tomassini Eros

F.to Stocchi Franco

F.to Giuseppe Mancini Notaio

=====  
L'atto verrà registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio  
Territoriale di Urbino ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 131/86.  
=====

**Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante  
M.U.I..**

=====  
Copia su supporto informatico conforme all'originale del  
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, del D.  
LGS. 7 marzo 2005, n.82.